

COMUNE DI CEREA

COPIA

REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC N. 111 DEL 17.12.90

DPR n 285 del 10/9/90 GV. n 239.

D. 379 R.P.

CEREA

- 4 MAR. 1991



stabilire norme e norme locali e
diritti predicatori

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n° 111 del 17.12.1990

In data 4/10/90 sentito il Sindaco e il Segretario si stabilisce:
le duretà delle concessione delle ore e di anni pp' obbligatori
delle stipule del contratto

In materia di rimborso e modello di pagamento del G.C. n. 2014/96

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Cav. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE GUARNARDI

CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel Titolo VII del R.D. 9 luglio 1939,n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie,R.D. 27 luglio 1934,n.1265 debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Sindaco deve darne informazione immediatamente al responsabile del distretto n.3 della ULSS n.28.

Nel caso di morte di persona cui siamo stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964,n.185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsia dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con lo Istituto centrale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dall'ufficio di stato civile all'ULSS n.28. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di ULSS diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla ULSS di residenza.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche ed epidemiologiche.

Art. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 , si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 42 e 48.

Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove la scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Cav. G. C. Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE OVARDI

Luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal responsabile del distretto n.3 o incaricato della ULSS n.28.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato presso l'ULSS n.28.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal responsabile del Settore di Igiene Pubblica dell'ULSS n.28 ed a questi riferiscono sullo espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dallo art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8 - 9 - 10 e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ULSS n.28.

Salvo diverse disposizioni dall'autorità giudiziaria, il responsabile del Distretto n.3 dell'ULSS n.28 incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'art.5.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS n.28 o da un suo delegato.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa proceduram anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al responsabile del settore igiene pubblica dell'ULSS n.28 o suo delegato, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Cav. Gian Carlo)

Art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del responsabile del distretto n. 3 dell'ULSS n. 28 o suo delegato, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nello apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il responsabile del Distretto n. 3 dell'ULSS n. 28 o suo incaricato adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 12

Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 3 - 4 - 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso ritrarre dal cadavere il calco denominato maschera mortuaria se non dopo il periodo di osservazione indicato nel presente titolo.

CAPITOLO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE



IL SINDACO
Dott. GABRIELE GONIARDI

IL SINDACO GENERALE
(Ferrigato Dott. Fav. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LEONARDI

Art. 13

In ogni cimitero deve essere disponibile la camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

I parenti, o chi ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alla lettera a) e b).

Art. 14

Barà cura del coordinatore sanitario dell'U.L.S.S. n.28 a individuare ed istituire eventuale obitorio in questo Comune.

Art. 15

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal responsabile del Distretto n.3 o suo delegato in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere deposto nel feretro.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 16

Sul feretro, da chiudersi definitivamente all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con nome e cognome del defunto ed anno di morte impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi sempre nello stesso feretro soltanto madre e neonato/i morto/i nell'atto del parto.

CAPITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigno Dott. Cav. Gian Carlo)

regolamenti comunali di igiene, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita nel capitolato di appalto presente e futuro;

b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il responsabile del Distretto n.3 dell'ULSS n.28 o suo incaricato vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 18

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II° deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vietи nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del settore igiene pubblica dell'ULSS n.28 dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20

Nei casi di morte violenta o accidentale il trasporto di cadaveri dal luogo del decesso al cimitero o al deposito di osservazione o all'obitorio, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, verrà effettuato mediante cassa foderata di zinco che, dopo l'impiego, dovrà essere accuratamente disinettata.

Il trasporto sarà eseguito a cura del Comune, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto di cui all'art.17 lettera a),

Ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità è quella stabilita nel capitolato d'appalto.

Nel caso di trasporto del cadavere dal comune ad altro comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con automezzi di cui all'art.21, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo pagamento di un

IL SINDACO
Dott. GABRIELE LOIARDI



diritto fisso, la cui entità è stabilita nel capitolato d'appalto.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 21

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e di privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico capo distretto o suo delegato, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 22

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del Distretto n.3 dell'ULSS n.28.

Art. 23

L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti sono così fissati:

- INVERNALE: (ora solare) dalle ore 8,30 alle ore 11,30
dalle ore 14,30 alle ore 17
- ESTIVO. (ora legale) dalle ore 8 alle ore 11

dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Il carro adibito al trasporto funebre dovrà trovarsi presso l'abitazione o casa di riposo o cella mortuaria almeno quindici minuti prima dell'inizio del trasporto. L'itinerario dal luogo di partenza alla chiesa e da questa al cimitero dovrà essere il più breve possibile. I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di onoranze speciali tale autorizzazione deve essere concessa dal sindaco.

Art. 24

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 25

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

L'autorizzazione è comunicata al sindaco del comune in cui deve



IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato) Dott. Cav.
Gian Carlo



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LUNARDI

avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 26

Preparato il feretro, il trasporto fuori comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o ceremonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento. Per le salme provenienti da altri comuni o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, previo il parere favorevole del responsabile del Distretto n.3 o suo delegato su autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di provenienza.

Art. 27

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, tascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dallo art. 32, seguendo le prescrizioni degli artt. 19 e 34.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 29, 30 e 31 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 28

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 25.

Art. 29

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione.

Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
~~Ferragato Dott. Giac. Carlo~~

è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

Art. 30

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare alla autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui allo art. 32;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli Affari Esteri ed il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 31

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso gli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'U.L.S.S. n.88 attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32; c) altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 32

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Le casse



~~IL SINDACO~~
~~Dott. GABRIELE MARDI~~

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Carlo Gatti)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE RONARDI

debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 27 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 33

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 32, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la residenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 34

Per il trasporto di cui all'art. 32, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 35

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 36

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere sempre munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 37

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 38

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 39

Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 25, 29, 30 e 31, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite, per il trasporto delle salme, dagli artt. 19, 21 e 27.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPITOLO V
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 40

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 18 febbraio 1961, n. 89, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per chiarimento di

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Cav. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Giovanni Cario)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE GARDI

quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario componente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 41

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 42

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7 del D.P.R. precedente.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 43

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

Art. 44

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in un apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell'art.43, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e dei pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli avanti titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 45

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.43, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati allo incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 46

Il coordinatore sanitario dell'ULSS n.28, su richiesta scritta dei direttori delle salme anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 47

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 48

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'ULSS n.28 o al responsabile del Distretto n.3 per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva

IL SEGRETARIO GENERALE
(Firmato da Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE DONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LONARDI

compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'ULSS n.28 ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.41.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 49

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ULSS n.28, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione:

a) una dichiarazione di un medico incaricato all'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, de luogo e della ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 34 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10.

Art. 50

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 51

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, nel Comune di Cerea sono istituiti i seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero del Capoluogo
- 2) Cimitero di Aselogna
- 3) Cimitero di Asparetto

Art. 52

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando venga richiesta altra

IL SEGRETARIO GENERALE
Fermato Dott. Cav. (San Carlo)



destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune ma aventi in esso, in vita, residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 53

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al sindaco.

Il coordinatore sanitario dell'ULSS n.2B controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 54

Tutti i cimiteri devono avere almeno un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui esse sono state trasportate se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- Esegue, inoltre, tutte le mansioni indicate al capo XXII del presente regolamento.

Art. 55

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

CAPITOLO X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 56

Le norme che regolano la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti, sono contenute nei Capi X e XIX del D.P.R. 10.09.1990, n.285 (Regolamento Generale di

Polizia Mortuaria).

Il SEGRETAARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. G. Manzato)

CAPO XI CAMERA MORTUARIA

Art. 57

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei cadaveri prima del seppellimento.

Essa deve essere provvista di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

La stessa funziona anche come deposito di osservazione come indicato nel precedente articolo 13.

Art. 58

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperte da vernice o smalto od altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XII SALA PER AUTOPSIE

Art. 59

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato ed adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII OSSARIO COMUNE

Art. 60

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 83 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV INUMAZIONE



IL SINDACO
Dott. GABRIELE VILLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Gian Carlo Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LEONARDI

Art. 61

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

Art. 62

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 63

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Art. 64

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 65

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accogliimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 66

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (am. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 67

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 68

Per l'inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica,

IL SEGRETAIRE GENERALE
(Ferrigato Dott. Giacomo Carlo)



Dott. GABRIELE LONARDI

di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo in un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 69

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro.

Salvo disposizioni diverse, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 70

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombri le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al ml. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode. In caso di inadempienza il sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. Allo infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 71

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella B) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo di turno di rotazione, restano di proprietà del comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. Il turno di rotazione è, di norma, decennale.

Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese, giorno e luogo della nascita e della morte ed all'indicazione di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda, è facoltà del sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.

IL SEGRETARIO GENERALE
«Ferrigato Don G. Gian Carlo»



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LEONARDI

Art. 72

Tre mesi prima, l'ufficio di stato civile notificherà, mediante avvisi all'albo pretorio e agli ingressi dei cimiteri, la scadenza dell'inenumazione dei cadaveri.

Ai familiari, di cui è noto l'indirizzo, sarà data tempestiva comunicazione scritta dell'esumazione dei congiunti.

CAPO XV TUMULAZIONE - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 73

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 74

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 32.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO XVI CREMAZIONI

Art. 75

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredata da



una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria degli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 76

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, fino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, alla associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 77

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso.

Ogni urna deve raccogliere le cenere di un solo cadavere.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 25, 29, 30 e 31 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del responsabile del settore igiene pubblica o suo delegato nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

In ogni cimitero del comune dovrà essere predisposto un edificio per accogliere le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.

Nel cimitero, inoltre, deve essere predisposto un cinerario comune per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ferrigato Dot. Cav. Gian Carlo



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LEONARDI

Art. 78

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in columbari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzie contro ogni profanazione.

CAPITOLO XVII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 79

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, il Ministero della sanità disporrà per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 80

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, dietro autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile del Distretto n.3 o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 81

Salvo casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia

~~IL SEGRETAIRE CIMITERIALE~~
(Ferrigato Dott. Giacomo Carlo)

infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il responsabile del Distretto n.3 o suo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 82

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in callette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 39.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 83

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 79.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del responsabile del Distretto n.3 dell'ULSS n.28.

Art. 84

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile del Distretto n.3 o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il responsabile del Distretto n.3 o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il



~~IL SINDACO~~
Dott. GABRIELE GIARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Cav. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE ZONARDI

trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto dei presenti regolamenti.

Art. 86

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 80.

Art. 87

Nei casi di esumazione e di estumulazione di salme autorizzate dal sindaco per conto ed interessi di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza ed opera del personale fissate dalla tabella A) annessa al presente regolamento.

CAPO XVIII
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 88

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso temporaneo di aree, previste nei piani regolatori cimiteriali, per la costruzione delle seguenti sepolture:

- 1) loculi o tumuli;
- 2) cellette ossario;
- 3) tombe di famiglia;
- 4) tombe monumentali;
- 5) campi di inumazione, purchè dotati ciascuno di adeguato ossario.

Art. 89

La Giunta Municipale determina il diritto alle concessioni private.

Art. 90

La concessione del diritto d'uso delle sepolture private deve risultare da apposito atto stipulato tra sindaco e il concessionario, contenenti tutte le clausole e condizioni particolari alla concessione medesima. In particolare deve essere indicata la natura della concessione, la descrizione della sepoltura, l'esatto nominativo della persona o dei familiari cui la sepoltura è riservata.

Art. 91

Chi intende ottenere la concessione di sepolture private, deve presentare istanza al sindaco indicando i seguenti dati:


- a) cognome e nome del/i richiedente/i;
- b) il tipo di sepoltura;
- c) la persona designata, per quelle fuori comune, residente in Cerea.

La domanda di concessione comporta la sottomissione da parte del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 92

I loculi o tumuli e le cellette ossario consistono in sepolture predisposte per tumulazione individuale e quindi vincolate alla salma indicata nella concessione; trasferibili ad altri.

La concessione d'uso temporanea di loculi o tumuli viene fissata in anni 35 dalla stipula del contratto, mentre per le cellette ossario in anni 50, con diritto da parte dei concessionari, alla scadenza, di rinnovare la concessione per il medesimo periodo mediante il pagamento



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LONARDI

delle tariffe in vigore al momento del rinnovo.

Qualora la concessione non venisse rinnovata, i resti verranno estumulati e posti nell'ossario comune, dopo che gli stessi saranno stati iunumati per un periodo minimo di 5 anni, se tumulati per oltre 20 anni, o dopo il periodo normale di rotazione se tumulati per un periodo inferiore.

Art. 93

La concessione del diritto d'uso di tombe di famiglia ad uso privato è di durata non superiore ai 99 anni salvo rinnovo.

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone e per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia e, per essa, al concessionario.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso la concessione passa dal concessionario agli eredi legittimi ed a nessun altro.

Hanno diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, di cui al punto b) del presente articolo:

- 1) il coniuge;
- 2) gli ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado;
- 3) i fratelli e sorelle consanguinei;
- 4) le donne entrate in famiglia a seguito matrimonio;
- 5) coloro che legittimati, riconosciuti, adottati ed affiliati hanno assunto il cognome del concessionario.

Art. 94

L'Amministrazione Comunale, all'atto della concessione, su richiesta dei concessionari, può concedere la tumulazione nella tomba di famiglia di salme:

- 1) del coniuge e dei figli delle figlie del concessionario;
- 2) dei conviventi.

Art. 95

La licenza di costruzione di tombe di famiglia e di tombe monumentali è rilasciata dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del responsabile del Settore Igiene Pubblica ULSS n.28 o suo delegato. Il progetto deve evidenziare il numero delle salme da tumulare.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 96

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del D.P.R. 21.10.1975, n.803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

C O P I A

VICE

Testo art. 95 completo dell'aggiornamento di cui alla deliberazione C.C. 52/00.

La licenza di costruzione di tomba di famiglia e di tombe monumentali è rilasciata dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del responsabile del Settore Igiene Pubblica U.L.S.S. N. 28 o suo delegato. Il progetto deve evidenziare il numero delle salme da tumulare.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

In ogni caso gli interventi edilizi previsti dal presente articolo non possono comportare il superamento, in altezza, del muro di cinta cimiteriale prospiciente il lato di accesso al pubblico, al fine di salvaguardare la coerenza architettonica dei cimiteri.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. LUIGI ADDEO



IL SINDACO

F.to Dott. FRANCO BONFANTE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

cc n. 52 DEL 30-9-00

COMUNE DI CEREA 1375 RP

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO dal 15-12-00 al 30-12-00

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Giacomo Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LONARDI

Art. 97

All'atto della scadenza delle concessioni delle sepolture private, la mancata domanda di rinnovo costituisce una legale presunzione di abbandono, per cui il loculo, la tomba di famiglia, il monumento, la cappella o la celletta diverranno di libera disponibilità del comune.

La Giunta Municipale adotterà regolare deliberazione e si dovranno affiggere avvisi per rendere pubblico l'atto del comune.

Art. 98

La rinuncia alla concessione può avvenire, anche, per trasferimento della salma in altra sepoltura.

Qualora trattasi di rinuncia ad aree senza opere edificate o di loculi o cellette ossario individuali mai occupati o di tombe di famiglia non costruite, le stesse verranno restituite al comune.

L'indennizzo per tali casi verrà determinato dalla Giunta Municipale, che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla metà dell'importo pagato per la concessione.

CAPITOLO XIX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 99

I piani regolatori cimiteriali di cui all'art.54 del D.P.R. 10.09.1990, possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura dei cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.

CAPITOLO XX

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 100

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1984,n.1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS n.28. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano regolatore comunale.

Art. 101

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre all'autorizzazione di cui all'art.6 occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura in cappella.

Art. 102

Le tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle

private sono quelle previste per le sepolture private di cui alla tabella (A).

Art. 103

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 104

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

CAPO XXI
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 105

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 106

E' fatto divieto d'introdurre nei cimiteri le motociclette, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo, salvo per ragioni di servizio. E' assolutamente vietato introdurre cani o altri animali anche se tenuti a guinzaglio. E' pure proibito l'ingresso ai minori di anni sei se non accompagnati da persone adulte. E' proibito altresì passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba dei defunti. E' fatto divieto assoluto nei cimiteri di fumare e di questuare.

Art. 107

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e, quindi, smaltita come rifiuto speciale. Le ossa

IL SEGRETIERATO GENERALE
(Ferrigato Dott. G. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LOMARDI

eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 108

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata su tutta l'estensione del cimitero.

Art. 109

E' lasciato facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi, però, per il tempo e le intemperie cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli ed invitare le famiglie interessate, entro un mese, a ritirarli o ripararli. Qualora, nel termine predetto, non venisse provveduto, si procederà d'ufficio su ordinanza del sindaco.

Art. 110

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi in contrasto con il decoro del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 111

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata come è vietato asportare dallo stesso anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 112

E' assolutamente proibito arrecare danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 113

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'autorità e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 114

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode del cimitero o dalla polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori, salve ed impregiudicate conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 115

Senza l'autorizzazione del sindaco non possono essere eseguiti i

IL SEGRETARIO GENERALE
Ferrigato Dpc CIV. "Gian Carlo"



IL SINDACO
Dott. GABRIELE MARZI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Giovanni Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LOMARDI

lavori di costruzione, manutenzioni straordinarie o modifiche, tinteggiature o verniciature, pose di lapidi, croci o monumenti.

Tali autorizzazioni dovranno essere esibite al custode del cimitero prima dell'inizio dei lavori.

Art. 116

Qualsiasi esecuzione di lavori, di cui all'articolo precedente, dovranno essere sospesi dal 27 ottobre al 04 novembre, nella ricorrenza dell'annuale commemorazione dei defunti.

CAPITOLO XXII
CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 117

La custodia dei cimiteri è affidata a persone dipendenti del Comune o a Ditta specializzata mediante appalto.

Art. 118

Il personale del cimitero o la ditta appaltatrice è responsabile dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 119

Il personale del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- 5) curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
- 8) accettare la regolare esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- 9) avvertire il sindaco ed il responsabile del Distretto n.3 o suo delegato di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Art. 120

Gli addetti ai lavori nel cimitero devono essere sottoposti alla vaccinazione antitetanica (legge 5 marzo 1963, n.292 - D.P.R. 7

settembre 1965, n.1301).

CAPO XXIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 121

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'ULSS n.28, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 122

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con reale decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 123

L'Amministrazione Comunale provvederà alla istituzione degli edifici di cui all'art.77, comma V, qualora ne ravvisasse una pratica diffusa.

Art. 124

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge ed abroga quello adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.100 del 21.12.1976.


Art. 125

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990, n.285, ed alle altre di carattere generale regolanti la materia.

Anno 10 Biennio 1991

Firmato da: Dott. G. Gherardi
Firmato da: Dott. G. Gherardi
Firmato da: Dott. G. Gherardi
Firmato da: Dott. G. Gherardi

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Cav. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE GHERARDI

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione dei servizi	Importo
1)	Inumazione di salma in sepolture private temporanee o perpetue	£
2)	Inumazione di resti mortali	£
3)	Tumulazione di salme	£
4)	Tumulazione in loculi ossario	£
5)	Esumazione straordinaria	£
6)	Estumulazione straordinaria di salme	£
7)	Estumulazione straordinaria da loculi ossario	£
8)	Deposito di feretri in camera mortuaria, per ogni giorno	£
9)	Soste di feretri in camera mortuaria per ristrutturazione o risanamento Tombe di Famiglia (periodo non superiore a 10 gg.), per ogni salma	£
		(al giorno)

(Allegato B)

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1)	Sigillo feretri per trasporto salma o resti mortali fuori dal Comune	£
2)	Installazione lapidi o croci su sepolture per inumazione	£

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferrigato Dott. Cav. Gian Carlo)



IL SINDACO
Dott. GABRIELE LONARDI

Il presente Regolamento viene approvato con deliberazione di C.C.

in data 17/12/90 n. 11.

Il Sindaco

F.to Dott. Gabriele Donardi



Il Segretario

F.to Ferrigato Dott. Cav. G. Carlo

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 29/01/81 senza opposizioni.



Il Segretario

F.to Ferrigato Dott. Cav. G. Carlo

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 46-1°C. della Legge n. 142 del 1990



Il Segretario

F.to Ferrigato Dott. Cav. G. Carlo

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 04/03/81 al 19/03/81 senza opposizioni.

Li 21/03/81



Il Segretario

F.to Ferrigato Dott. Cav. G. Carlo



COMUNE DI CEREA

37053
C.F. e P.I.V.A. 0065989 023 O

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile, 52
Tel. (0442) 80055 r.a. - Fax 80010

Prot. n. 24454

Cerea, li 27 DIC 1996

All'Ufficio Contratti

Ai custodi seppellitori
addetti al servizio cimiteriale

All'Ufficio Stato Civile

S E D E

Oggetto: Determinazione scadenza della concessione relativa a loculi in
caso di inserimento di cassette o urne.

In relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 693 del 15.10.1996 con la quale si dava atto della possibilità di inserire cassette di resti e urne cinerarie in loculi, sia o meno presente un feretro, si precisa che per le concessioni stipulate prima del 20.3.1991, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, l'inserimento di cassetta o urna in un loculo vuoto determina il decorrere dei 30 anni di durata di concessione del loculo stesso, poiché tale operazione è considerata come tumulazione.

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare debita informazione agli interessati.



Il Vice Segretario
Giraldi dott. Gianni

ATTO DI PUBBLICAZIONE

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il Consiglio Comunale di Cerea, in riunione pubblica convocata per il giorno 10 febbraio 1981, ha approvato l'adempimento del progetto di edilizia residenziale per la costruzione di un edificio destinato alla realizzazione di una nuova abitazione privata, con la seguente indicazione:

Per la costruzione di un edificio destinato alla realizzazione di una nuova abitazione privata, con la seguente indicazione:
Sito: via XX settembre, 10 - Cerea
Città: Cerea
Provincia: Vicenza
Cap: 36020
Città: Cerea
Provincia: Vicenza
Cap: 36020
Prestazione: Costruzione di un edificio destinato alla realizzazione di una nuova abitazione privata.
Prestazione: Costruzione di un edificio destinato alla realizzazione di una nuova abitazione privata.

Il Consiglio Comunale di Cerea, in riunione pubblica convocata per il giorno 10 febbraio 1981, ha approvato l'adempimento del progetto di edilizia residenziale per la costruzione di un edificio destinato alla realizzazione di una nuova abitazione privata.

Il Consiglio Comunale di Cerea, in riunione pubblica convocata per il giorno 10 febbraio 1981, ha approvato l'adempimento del progetto di edilizia residenziale per la costruzione di un edificio destinato alla realizzazione di una nuova abitazione privata.

Il Consiglio Comunale di Cerea, in riunione pubblica convocata per il giorno 10 febbraio 1981, ha approvato l'adempimento del progetto di edilizia residenziale per la costruzione di un edificio destinato alla realizzazione di una nuova abitazione privata.



COMUNE DI CREA

Si attesta che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
dal 04-3-1981 al 18-3-1981